

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - LUIGI DE LUCA

Seduta del 09/07/2020

FATTO

Il ricorrente, assistito da un avvocato di sua fiducia, dopo avere esperito reclamo, si è rivolto a questo Arbitro, premettendo di avere sottoscritto quattro Buoni Fruttiferi Postali, appartenenti tutti alla serie Q/P.

Ha, in particolare, specificato che trattasi:

- di un BFP del valore nominale di £. 1.000.000, emesso il 19/8/1986 con scadenza 31/12/2016, incassato nel 2017;
- di un BFP del valore nominale di £. 100.000, emesso il 9/10/1986 con scadenza 31/12/2017, incassato nel 2017;
- di due BFP del valore nominale di £. 500.000 ciascuno, emessi il 26/11/1987 con scadenza 31/12/2017, incassati nel 2018.

Parte istante ha, inoltre, premesso che su ciascuno dei quattro predetti Buoni era stato apposto, sulla parte frontale, un timbro con la dicitura "Q/P", e, nella parte posteriore, una griglia segnalante una variazione dei tassi di interesse originariamente stampati che, tuttavia, si riferiva solo a 4 scaglioni di durata, afferenti i primi venti anni di vita dei Buoni, e che, dunque, lasciava inalterato l'indicazione del rendimento dei titoli per il 5° scaglione (periodo dal 21° al 30° anno).

Ha lamentato il ricorrente che, chiesta la liquidazione dei sopra indicati titoli, l'intermediario gli aveva offerta e corrisposta una somma inferiore rispetto a quella effettivamente dovutagli e ciò sull'assunto che, per il 5° scaglione di riferimento, non potevano applicarsi

le condizioni riportate sul retro dei Buoni, bensì i criteri di calcolo degli interessi indicati nel D.M. 13/6/1986.

Richiamati il principio del legittimo affidamento dei risparmiatori, la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione, la decisione n. 5674/2013 del Collegio di Coordinamento ABF e altre pronunce dei Giudici di merito e dei Collegi territoriali ABF, il ricorrente ha contestato il superiore costruito ed operato dell'intermediario, deducendo che per il periodo dal 21° al 30° anno era doveroso riconoscergli i maggiori importi derivanti dall'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei titoli, in parte qua non modificati dall'appostavi griglia a stampa.

Parte istante ha quantificato le differenze dovutegli per ciascun Buono, precisando che esse ammontano a complessivi euro 10.031,77 (calcolati al lordo della ritenuta fiscale), così suddivise: euro 4.401,35 per il BFP del 19/8/1986, euro 473,84 per il BFP del 9/10/1986 ed euro 2.578,29 per ognuno dei due BFP sottoscritti il 26/11/1987.

Sulla scorta di tali rilievi, il ricorrente ha concluso chiedendo all'adito Arbitro di disporre che, accertato che i BFP in questione erano stati emessi successivamente al D.M. 13/6/1986, sia ritenuto e dichiarato che per il periodo dal 21° al 30° anno gli sono dovute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sui titoli stessi e, conseguentemente, la complessiva residua cifra di euro 10.031,77 (calcolata al lordo della ritenuta fiscale), oltre interessi legali ed oltre 250,00 per rimborso spese legali.

Nelle sue controdeduzioni, l'intermediario si è opposto all'accoglimento dell'incoato ricorso, confermando, innanzitutto, che tutti e quattro i BFP oggetto di vertenza appartengono alla serie "Q", istituita con decreto ministeriale del 13/6/1986, e rappresentando che, in conformità al detto provvedimento normativo, essi erano stati rilasciati utilizzando i moduli della precedente serie "P", ma apponendo sul fronte dei medesimi il timbro con la dicitura "Serie Q/P", nonché, sul retro, un timbro recante la misura dei tassi corrispondenti alla nuova serie.

L'intermediario, sul punto, ha osservato che l'art. 5 del citato D.M. prescriveva di apporre il timbro con l'indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse, in sostituzione di quanto originariamente stampato sul retro dei titoli, ma la stessa norma non imponeva di indicare anche l'importo da corrispondersi bimestralmente dal 21° al 30° anno, in quanto il sistema di calcolo rimaneva invariato, poiché rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto del 12%.

Rilevato di avere, quindi, legittimamente modificato i rendimenti della serie "P", originariamente riportati nei titoli di cui si controverte, l'intermediario ha aggiunto che il ricorrente era a conoscenza, sin dalla data del rilascio dei Buoni, che gli stessi appartenevano alla serie "Q", e, perciò, era a conoscenza (o avrebbe potuto, comunque, esserlo) della misura dei tassi di interesse dei detti titoli, senza che possa ritenersi ingenerato alcun affidamento in altro senso.

A ulteriore sostegno della correttezza del proprio operato, parte resistente ha richiamato la nota del 15/2/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, alcune sentenze del Giudice ordinario ed ha segnalato che, mentre andrebbe ricondotta in un più giusto alveo la sentenza n. 13979/2007 della Corte di Cassazione (giacché riferita a fattispecie diversa da quella sottoposta all'esame dell'ABF), sulla questione in esame la Corte di legittimità era ritornata a pronunciarsi con la sentenza n. 3963/2019, la quale sarebbe favorevole alla tesi sostenuta da esso intermediario.

Ha, pertanto, concluso chiedendo il rigetto dell'incoato ricorso.

Con repliche trasmesse il 2/6/2020, il ricorrente ha contestato le controdeduzioni dell'intermediario, insistendo in quanto dedotto e richiesto in ricorso e richiamando, a conforto delle proprie domande, anche la recente pronuncia n. 6142/2020 del Collegio di Coordinamento ABF.

DIRITTO

La vertenza in esame ha per oggetto le condizioni di rimborso di n. 4 buoni fruttiferi, emessi tra l'agosto e 1986 e il novembre 1987 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/6/1986.

In particolare, si controverte sulla correttezza o meno del calcolo del rendimento dei titoli, effettuato dall'intermediario relativamente al periodo dal 21° al 30° anno.

Osserva il Collegio che dall'analisi dei BFP in questione, emerge che l'intermediario ha utilizzato il modulo cartaceo relativo alla serie "P", aggiornato con l'indicazione "Q/P", mentre sul retro risultano apposte due tabelle e, più esattamente, una prima tabella, già stampigliata sui titoli, recante il rendimento secondo la Serie "P", ed una seconda tabella, sovrapposta tramite timbro alla precedente, la quale riporta, invece, l'indicazione dei relativi tassi di interesse sino al ventesimo anno in linea con la serie "Q" e, pertanto, senza rettificare espressamente il rendimento per lo scaglione temporale dal 21° al 30° anno.

Al riguardo, va rammentato che i buoni postali della serie distinta con la lettera "Q" sono stati istituiti con Decreto del Ministro del Tesoro del 13/6/1986, il cui art. 5, così testualmente recita: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

Ebbene, sulla tematica per cui si controverte è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento con decisione n. 6142 del 3/4/2020, affermando che nell'ipotesi in cui l'apposizione del timbro sul retro del titolo riporti le modifiche dei tassi di interesse solo fino al ventesimo anno, tale circostanza ingenera l'affidamento del cliente in ordine all'applicabilità per il periodo successivo delle condizioni di rimborso previste in origine.

In particolare, a motivazione di tale sua conclusione (peraltro in linea con il già consolidato orientamento dei Collegi territoriali in subiecta materia), il Collegio di Coordinamento con la sua anzicennata decisione ha, in primo luogo rilevato *"che la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13797/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto", specificando che siffatta modificazione trova "ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c."*. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difforni a quelli riportati sul titolo".

Ha, inoltre, precisato il Collegio di Coordinamento che *"il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se, per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di letteralità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-*

integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)" e che, essendo la determinazione dei rendimenti vicenda afferente il rapporto fra emittente e sottoscrittore, rimane irrilevante la "circostanza che nel corso della durata dell'investimento vengano ad alternarsi due criteri di determinazione degli interessi tra loro eterogenei, quello in regime di interessi composti della serie Q per i primi venti anni e quello in regime di capitalizzazione semplice della serie P per l'ultimo decennio, dando luogo ad una sorta di titolo "ibrido". Siffatta alternanza, comunque fondata sulla regolazione negoziale riferibile al rapporto, non risulta, invero, impedita da norme di legge; tanto meno appare stravagante o "aberrante" alla luce delle innumerevoli tecniche impiegate al riguardo nella prassi, con riguardo a strumenti che documentano contratti con funzione di investimento".

Alla luce delle superiori condivisibili argomentazioni del Collegio di Coordinamento, ritiene questo Collegio che, nel caso di specie, il ricorrente abbia diritto a vedersi riconosciuti, per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento risultante dal retro dei titoli, originariamente previsto per i buoni fruttiferi appartenenti alla serie "P", fermo restando che per gli anni precedenti debbano invece applicarsi i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al Decreto Ministeriale del 13/6/1986.

Ciò ovviamente nei limiti della domanda formulata dal ricorrente, il quale ha, peraltro, quantificato le differenze pretese al lordo delle ritenute fiscali, mentre, invece, come pure precisato dal Collegio di Coordinamento nella sopra richiamata decisione n. 6142/2020, è da reputarsi che anche la capitalizzazione degli interessi dal 21° anno debba avvenire al netto della ritenuta fiscale.

Sulla somma come risulterà dovuta dovranno riconoscersi al ricorrente gli interessi legali dalla data del reclamo.

Non può, infine, trovare accoglimento la domanda del ricorrente di rimborso delle spese di assistenza legale, stante che parte istante non ha versato alcun documento che ne attesti il relativo effettivo esborso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro dei titoli in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda. Sono altresì dovuti gli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Decisione N. 15242 del 02 settembre 2020

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI